



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI**

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
email: info@cngeologi.it

Consiglio Nazionale dei Geologi
Cod. Ente: cnodg Cod. Registro: OUT
UO: Consiglio Nazionale dei Geologi
Prot.N. 0004996 del 06/12/2016
Rif. P/CR.BO/
Ordine Geologi Emilia Romagna

Al Presidente dell'Ordine dei Geologi
della Regione Emilia Romagna

e p.c.:

Al Ministero della Giustizia – Ufficio II
della Direzione Generale della Giustizia
– Dott. Enrico Dedola

Al Presidente del Seggio Elettorale presso
l'Ordine dei Geologi dell'Emilia Romagna

Al Dott. Geol. Paride Antolini

trasmesse per pec

Roma, 6 dicembre 2016
Rif. P/CR.BO/

OGGETTO: Terzo mandato dei candidati alle elezioni in corso dell'Ordine dei Geologi dell'Emilia Romagna.

Il Consiglio Nazionale dei Geologi riscontra le note relative all'oggetto prot. 0004786 del 28/11/2016 e prot. 00004922 del 2/12/2016 e, senza entrare nel merito della singola fattispecie, rassegna le seguenti osservazioni, tenendo conto delle funzioni e dei limiti di cui all'art. 5, comma 3, della Legge 12 novembre 1990, n. 339.

Così come correttamente rilevato dal dott. Paride Antolini, nella qualità riportata dal medesimo, l'art. 2, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169 prevede: *“I consiglieri restano in carica quattro anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati e, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive.”*


Così come altrettanto correttamente aggiunto dall'Ordine dei Geologi dell'Emilia Romagna, l'art. 2, comma 4-septies, del Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225, inserito dalla Legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10 (in S.O. n. 53/L relativo alla G.U. 26 febbraio 2011, n. 47), stabilisce: *“Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, si applicano per i componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il limite massimo di durata corrispondente a tre mandati consecutivi.”*

In data 22 marzo 2011, la Camera dei Deputati, nella XVI Legislatura, ha emesso, tra la Documentazione per l'esame di Progetti di legge, la Scheda di lettura del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con relative modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante n. 436/1, ritenendo: *“L'articolo 2, comma 4-septies, detta una disposizione applicabile ai componenti dei consigli territoriali di alcuni ordini professionali (dottori agronomi e dottori forestali, architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, assistenti sociali, attuari, biologi, chimici, geologi e ingegneri) in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. La disposizione, derogando parzialmente all'art. 2, comma 4, del DPR n. 169/2005, stabilisce per l'eleggibilità di tali soggetti il limite dei tre mandati consecutivi.”*

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20138/2014, emessa il 16 giugno 2014 e depositata in cancelleria il 24 settembre 2014, ha statuito che la deroga dell'art. 2, comma 4-septies, del Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225 *“va interpretata nel senso che l'espressione ‘... per i componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione’, si riferisce ai componenti in quanto facenti parte di ordini professionali in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 225 del 2010, e non ai singoli consiglieri in carica in detto momento [...]; sicché, in definitiva, è al consiglio professionale nel suo insieme che occorre far riferimento”*. Secondo la Suprema Corte, ciò deriva anche dalla *ratio* della disposizione normativa in esame, che è quella *“[...] di consentire eccezionalmente, in deroga alla disciplina ordinaria del D.P.R. n. 169 del 2005, art. 2, comma 4, la possibilità di tre mandati consecutivi [...] non [...] frazionabili a seconda del tempo effettivo in cui ciascun consigliere è rimasto in carica, essendo la durata della consiliatura prefissata per legge”*.

Pertanto, al Consiglio Nazionale dei Geologi pare poter legittimamente ritenere che, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225, è stata data facoltà di un terzo mandato consecutivo ai Consiglieri degli Ordini Regionali dei Geologi che facevano parte dell'organo in carica alla data di entrata in vigore della medesima legge di conversione, cioè il 27 febbraio 2011.

Nell'auspicio di aver fornito indicazioni certe, univoche ed oggettive, tese anche ad evitare contenziosi di natura elettorale, che investirebbero gli Enti professionali e, indirettamente, il Ministero della Giustizia, il Consiglio Nazionale dei Geologi si riserva ogni eventuale atto di indirizzo generale da adottarsi sotto la vigilanza di detto Ministero e invia distinti saluti.



IL PRESIDENTE
Francesco Peduto